

PARERE DELLO STUDIO

MILITARE ALL'ESTERO IN ZONA DICHIARATA DI GUERRA (AFGANISTAN, IRAQ, KOSOVO, ETC.) – SUSSISTE IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.

La normativa di riferimento in tema di pensioni dei militari è costituita dal d.p.r. 1092/73, Testo Unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Il personale militare, a norma dell'art. 52 del T.U. ha diritto ad andare in pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Per il grado di tenente colonnello il raggiungimento del limite di età è abbassato al **sessantesimo anno** di età.

Il Testo Unico del 1973 prevedeva inoltre la possibilità di ottenere il trattamento di quiescenza al raggiungimento di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. In seguito all'emanazione della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, a decorrere dal 1 gennaio 1998 l'accesso al pensionamento è consentito al raggiungimento di una **anzianità contributiva pari a 40 anni**.

Al fine del diritto alla pensione, pertanto, prima del 1997 potevano essere computati soltanto tre anni di servizio utile ma non effettivo sui quindici necessari per il diritto alla pensione. Con legge 449/97 si è poi stabilito che l'insieme delle maggiorazioni, che costituiscono la cosiddetta sopravvalutazione, non può superare nel complesso i cinque anni, sui quaranta anni di servizio ora necessari per andare in pensione.

A questo proposito rileva la distinzione tra servizio effettivo e servizio utile. Quest'ultimo, costituito dalla somma di quello effettivo e degli aumenti e dalle maggiorazioni spettanti per il servizio reso in condizioni disagiate o con particolari benemerienze, viene computato sempre ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, mentre occorre una specifica previsione normativa affinché il servizio utile acquisti rilevanza ai fini del diritto a pensione, determinato di norma sulla base del solo servizio effettivo.

Nel caso dei benefici combattentistici, a Lei riconosciuti nella misura di quattro anni, la previsione normativa che attribuisce valenza ai fini del diritto alla pensione al servizio utile, e non solo a quello effettivo, va ritrovata nell'art. 52 d.p.r. 1092/73.

Grazie a tale norma gli aumenti di cui all'art. 18 del medesimo Testo Unico concorrono sia alla maturazione del diritto alla pensione, che alla determinazione della pensione stessa. Il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è aumentato dunque di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel rispetto del tetto massimo di cinque anni introdotto dalla legge 449/97. Il servizio in zone di intervento ONU è inoltre parificato, ai fini dell'estensione dei benefici combattentistici, al servizio in campagna di guerra, in base all'art. 1 l. 1746/62. (Così anche Corte dei Conti 285197/88) La stessa Corte dei Conti ha stabilito che tali aumenti costituiscono una sopravvalutazione del servizio prestato (C.d.C. 50967/82).

La portata della norma dell'art. 52 d.p.r. 1092/73 ha subito una riforma attraverso la riforma delle pensioni pubbliche, ma non è stata abrogata per effetto dell'introduzione del nuovo sistema pensionistico. Tale norma, in particolare, continua ad assolvere la propria funzione di attribuire al servizio utile rilevanza ai fini del diritto alla pensione, come

confermato anche dalla più recente dottrina (Poli, Tenore, "L'ordinamento Militare", vol II, 2006, pag. 1486 e ss.).

L'innalzamento del requisito di età contributiva introdotto nel 1997 ha sostanzialmente modificato il disposto dell'art. 52 d.p.r. 1092/73 soltanto per quanto concerne i limiti (età contributiva e supervalutazione utile ai fini del diritto alla pensione), lasciandone però inalterata la disciplina. All'innalzamento dell'età contributiva, inoltre, è stata affiancata l'introduzione di un più alto limite degli aumenti utili ai fini pensionistici, determinato nella misura di cinque anni.

La lettura della norma in oggetto va dunque rapportata ai limiti attualmente vigenti, ma il diritto alla supervalutazione rimane immutato. Si è passati, in sostanza, dalla possibilità per un dipendente militare dello Stato di andare in pensione dopo dodici anni di anzianità effettiva, alla possibilità attuale di maturare il diritto alla pensione dopo un minimo trentacinque anni di anzianità effettiva. In entrambe i casi la supervalutazione vale ad integrare gli anni mancanti al raggiungimento della soglia contributiva minima prevista (15+3 prima, 35+5 dopo).

Ritengo dunque che Lei abbia diritto alla pensione a decorrere dal trentaseiesimo anno di servizio, potendo fruire della supervalutazione dei quattro anni prestati in zone di intervento ONU. Ai fini della determinazione della pensione, inoltre, il computo dovrà essere a sua volta effettuato tenendo conto del servizio utile prestato, comprensivo delle maggiorazioni per benefici combattentistici.